CONTRATTO

Tra le parti:

• F.I.Bi.S. – Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con sede in Milano alla Via G.B. Piranesi 46, codice fiscale 04633090156, partita I.V.A. 06334701007, (PEC: fibisbiliardo@pec.it), qui rappresentata dal Presidente Federale, Dott. Andrea Mancino, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto in virtù della delibera del Consiglio Federale; - d'ora in avanti F.I.Bi.S.;

	e		
-		n sede in	
codice fiscale	partita I.V.A	, iscritta al Reș	gistro delle
Imprese di		con numero	(PEC
), qui rappresen	tata dal	
Sig	d'ora in avanti Azienda;		

PREMESSO

- che la F.I.Bi.S. è una Disciplina Sportiva Associata al CONI e una Disciplina Sportiva Associata Paralimpica riconosciuta dal CIP e rappresenta in campo nazionale ed internazionale lo sport del biliardo italiano per le quattro specialità: Stecca, Boccette, Pool/Snooker e Carambola;
- che la F.I.Bi.S. partecipa con proprie rappresentative ai Campionati Mondiali ed Europei organizzati dalle Federazioni internazionali cui la stessa aderisce. Organizza i Campionati Italiani di specialità individuale e a squadre misti, femminile, juniores e paralimpico;
- che la F.I.Bi.S. è presente sull'intero territorio nazionale con circa 900 Associazioni/Società affiliate e oltre 35.000 tesserati;
- che la F.I.Bi.S. ha emanato il "Regolamento Albo Omologatori Ufficiali F.I.Bi.S., Regolamento e procedura per l'omologazione degli strumenti e attrezzi di gioco destinate alle specialità del biliardo sportivo" (d'ora in avanti: Regolamento) riguardante l'istituzione dell'Albo e il controllo e l'omologazione degli strumenti di gioco (biliardi, bilie, panni e stecche);
- che tutte le Aziende che attestino di possedere esperienze nei singoli settori merceologici possono richiedere di diventare "Omologatore Ufficiale" ai sensi dell'art. 2 del Regolamento;
- che, a tal fine, l'Azienda ha dimostrato di possedere il know-how aziendale per poter effettuare il controllo di omologazione dei prodotti appartenenti al settore merceologico relativo a ______;
- che l'Azienda, sulla base di quanto sopra, ha richiesto l'iscrizione all'Albo degli Omologatori Ufficiali F.I.Bi.S.

CONVENGONO

- 1. Le premesse valgono quale patto e costituiscono parte integrante del presente contratto;
- 2. Le parti dichiarano di ben conoscere e richiamano espressamente come disciplinati nel presente contratto tutte le disposizioni contenute nel Regolamento, da ritenersi quindi valide ed efficaci, se non derogate da pattuizioni specifiche quivi contenute;
- 3. L'Azienda prende sin d'ora atto che F.I.Bi.S. avrà comunque facoltà di emanare in futuro disposizioni attuative/esecutive/integrative del Regolamento, anche parzialmente modificative, e si impegna, se nel caso, a adeguare le proprie procedure;
- 4. Il contratto ha durata fino al 31.12.2024, senza alcuna possibilità di rinnovo automatico o tacito dello stesso;

- 5. L'Azienda si impegna al pagamento del corrispettivo indicato all'art. 2.4 del Regolamento, nella misura e nei termini ivi previsti, e quindi ammontante complessivamente ad euro 1.350 + I.V.A, in tre rate di pari importo pari ognuna ad euro 450 + I.V.A., da corrispondere annualmente (2022, 2023 e 2024). La prima rata annuale dovrà essere corrisposta entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto, la seconda e la terza rata rispettivamente entro il 31.07.2023 e 31.07.2024, previa ricezione di regolare fattura. Tale termine deve intendersi essenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 C.C.;
- 6. F.I.Bi.S. provvederà all'inserimento del nominativo dell'Azienda nell'Albo degli Omologatori Ufficiali della Federazione soltanto dopo aver ricevuto il pagamento di cui al punto precedente e l'autocertificazione di cui al punto 2.1 del Regolamento. Da tale momento l'Azienda potrà concretamente iniziare ad omologare prodotti propri o di terzi (su espresso incarico della Federazione), sempre nei limiti di cui al Regolamento, usufruendo dei benefici ivi previsti all'art. 2.2;
- 7. Con la stipula del presente contratto le parti assumeranno gli obblighi ed acquisteranno i diritti quivi espressamente previsti nonché quelli contenuti nel Regolamento. Fermi gli altri obblighi, si precisa che l'Azienda si impegna a consegnare il logo in alta risoluzione da utilizzare per l'adempimento degli obblighi assunti da F.I.Bi.S. Eventuali variazioni del logo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso di ritardo si solleva da ogni responsabilità contrattuale la F.I.Bi.S. circa la perfetta rispondenza.;
- 8. Nell'ipotesi in cui l'Azienda non dovesse rispettare i termini dei pagamenti previsti al precedente punto 5, F.I.Bi.S., con un preavviso di giorni otto, potrà immediatamente sospendere l'effettuazione delle prestazioni previste dall'art. 2.2 del Regolamento;
- 9. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per ciascun pagamento, senza che sia intervenuto il versamento della somma (rata) dovuta, F.I.Bi.S. avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), con conseguente perdita da parte dell'Azienda di tutti i diritti previsti e sua definitiva cancellazione dall'Albo degli Omologatori Ufficiali della Federazione;
- 10. Fermo quanto sopra, in caso di ritardo nel pagamento, saranno dovuti anche gli interessi moratori al tasso di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002.
- 11. F.I.Bi.S. potrà inoltre risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora l'Azienda si rendesse inadempiente anche ad uno solo degli altri obblighi previsti nel Regolamento, nonché comunque qualora si rendesse responsabile di comportamenti denigratori della buona immagine e della reputazione di F.I.Bi.S.;
- 12. Qualora il contratto si dovesse risolvere in una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 9 e 11, l'Azienda sarà tenuta a versare a F.I.Bi.S., oltre alle eventuali ulteriori somme dovute in virtù del presente contratto, a titolo di clausola penale ex art. 1382 C.C., la somma dovuta fino alla scadenza più una annualità, salvo la risarcibilità del danno ulteriore;
- 13. La penale di cui al punto precedente non sarà dovuta per l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia stato determinato dalla chiusura definitiva dell'Azienda o comunque dalla cessazione dell'attività nel settore merceologico (categoria) per cui era stata richiesta l'iscrizione all'Albo, sempreché tali eventi siano attestati con idonea documentazione e che il/i responsabile/i dell'Azienda, direttamente o indirettamente, non costituisca/no entro i due anni successivi altra ditta operante nello stesso settore. In tali casi non saranno dovute alla F.I.Bi.S. neppure le somme maturate successivamente al verificarsi dell'evento prima descritto;
- 14. Nell'ipotesi di risoluzione per causa a sé imputabile, l'Azienda o altra di nuova costituzione la cui proprietà/controllo sia comunque direttamente o indirettamente riferibile ai responsabili dell'Azienda non potrà più chiedere sino al 31.12.2024 l'iscrizione all'Albo degli Omologatori Ufficiali della F.I.Bi.S.;
- 15. L'Azienda prende atto che F.I.Bi.S. tratta i dati personali dei soggetti che, a qualsiasi titolo, prenderanno parte all'esecuzione del contratto (complessivamente "Interessati"), con gli obblighi che ne conseguono ai sensi del GDPR e della normativa italiana vigente. I già menzionati dati sono trattati da F.I.Bi.S. al fine di dare regolare esecuzione al contratto e/o al fine di esercitare i diritti e/o di adempiere agli obblighi da

quest'ultimo nascenti e/o al fine di adempiere ai diversi obblighi di legge. F.I.Bi.S. tratta altresì, i dati personali sia del legale rappresentante dell'Azienda sia degli altri soggetti appartenenti alla compagine societaria dell'Azienda e/o alla sua organizzazione imprenditoriale (complessivamente "Interessati"), con gli obblighi che ne conseguono ai sensi del GDPR e della normativa italiana vigente.

Le parti sono rispettivamente responsabili dei trattamenti effettuati nel proprio ambito di competenza, con particolare riferimento alle modalità di trattamento, conservazione, comunicazione a terzi e provvedono a rispondere adeguatamente alle istanze degli Interessati.

In particolare, l'Azienda, resta l'unica ed esclusiva responsabile di qualsiasi altro trattamento diverso da quello di competenza F.I.Bi.S., così come espressamente previsto nell'Informativa Privacy.

Con riferimento ai trattamenti indicati nell'Informativa Privacy il Titolare del trattamento è F.I.Bi.S. – Federazione Italiana Biliardo Sportivo, con sede in Milano, Via G.B. Piranesi, 46- 20137.

Per l'esercizio dei diritti attribuiti agli Interessati dal GDPR e normativa italiana vigente – tra cui: richiesta di accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione e cancellazione – gli interessati possono inviare una email all'indirizzo privacy@fibis.it oppure potranno rivolgersi al Segretario Generale F.I.Bi.S.

Il DPO F.I.Bi.S. – Data Protection Officer (in italiano, RPD – Responsabile dea Protezione dei Dati), per questioni inerenti ai trattamenti di competenza F.I.Bi.S., può essere contatto al seguente recapito: dpo@fibis.it.

- 16. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente saranno ferite all'esclusiva competenza del foro di Milano;
- 17. Le eventuali spese di registrazione del presente atto sono a carico della parte che risulterà inadempiente agli obblighi pattuiti.

Letto, confermato e sottoscritto.	
Milano,	
F.I.Bi.S.	Azienda
Federazione Italiana Biliardo Sportivo	
Dott. Andrea Mancino	
	(timbro e firma)
L'Azienda dichiara di aver letto e di approvare speci	ficatamente le clausole di cui agli artt. 8, 9, 11, 12, 13 e 14.
	Azienda
	(timbro e firma)